



COMUNE DI ALÌ TERME

PROVINCIA DI MESSINA

AREA AMMINISTRATIVA

Reg. GEN.
Prot. n. 293 /16

DETERMINA N. 423 DEL 20/12/2017

OGGETTO: Affidamento servizio sorveglianza sanitaria di medicina del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per il biennio 2018/2019 – nomina medico competente ed impegno di spesa CIG: ZBF216DDE6.

IL RESPONSABILE

PREMESSO

- che, nelle more della strutturale individuazione del Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 “... *tale incarico resta in capo al Sindaco nella sua qualità di organo di vertice*”;
- che il Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs n. 81/08, deve provvedere, tra le altre cose, alla nomina del Medico competente per la sorveglianza sanitaria di medicina del lavoro;
- che allo stesso compete vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità e deve garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 81/08 e la presenza della figura del Medico competente che assolva gli obblighi di cui all'art. 25 del citato decreto legislativo;

VISTA la delibera di G. M. n. 121 del 13.12.2017, in cui su proposta del Sindaco nella qualità di Datore di Lavoro, si è demandato di assegnare al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma complessiva pari ad €3.500,00, onnicomprensiva, per il conferimento a soggetto esterno, in possesso dei requisiti di legge, dell'incarico per gli anni 2018/2019 di Medico competente per la sorveglianza sanitaria di Medico del Lavoro per garantire il corretto adempimento delle previsioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività di cui sopra è necessario ricorrere a personale con specifiche professionalità e comprovata esperienza;

DATO ATTO che il conferimento di compiti ad esterni trova giustificazione in presenza della necessità di particolari requisiti di professionalità e nella comprovata assenza, all'interno dell'ente, di una struttura adeguata ai compiti richiesti e di dipendenti dotati della necessaria qualificazione;

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano e determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;

DATO ATTO che:

- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 81/08 per il biennio 2018/2019;
- il fine che si intende perseguire è garantire gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro disciplinati dal D.Lgs. n. 81/08;
- che il valore economico del servizio onnicomprensivo di oneri e ritenuta d'acconto ammonta ad € 3.500,00;
- la modalità di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c), è quella del prezzo più basso trattandosi di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

VISTI:

- l'art.36 comma 2 del citato D.Lgs.50/2016 il quale prevede, fermo restando quanto previsto dagli artt.37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art.37 comma 1 del D.Lgs.50/2016, ai sensi del quale *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”*;
- l'art.1 comma 450 della L.296/2006, che dispone che *“Le Amministrazioni Statali, Centrali e Periferiche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art.328, comma 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del Dec.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”*;

EVIDENZIATO che il principio di rotazione, previsto dall'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, comporta in linea generale che l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle

caratteristiche del mercato di riferimento (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125 e Linee guida n. 4 del 26 ottobre 2016, n. 1097 dell'Anac);

CONSIDERATO che, con riferimento al servizio da acquisire, l'affidatario uscente Dott. Salvatore Abbate,, Specialista in Medicina del Lavoro con studio in Taormina (ME), Via G. Martino, 2, P.IVA 02845340831 ha garantito dei livelli qualitativi ottimali ed una puntuale gestione con un elevato grado di soddisfazione della Stazione appaltante e degli utenti del servizio stesso, per cui si ritiene di dover contemperare il principio di rotazione con l'interesse dell'Amministrazione comunale a non escludere a priori un operatore che ha operato con diligenza, professionalità e con standard qualitativi elevati (cfr. sul punto il documento ANAC di "*Aggiornamento delle linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*", attualmente in fase di consultazione);

RITENUTO, dunque, per le superiori motivazioni di richiede apposito preventivo al professionista già affidatario del suddetto servizio;

PRESO ATTO del preventivo acquisito agli atti dell'Ente a firma del Dott. Salvatore Abbate, il quale per l'espletamento dei servizi offerti per il biennio 2018/2019 offre un prezzo onnicomprensivo di oneri e ritenuta d'acconto pari ad € 3.500,00;

DATO ATTO, altresì, che quanto alla verifica dei parametri prezzo-qualità è stata effettuata comparazione con la convenzione CONSIP attiva per la fornitura di "Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso alle Pubbliche amministrazioni", lotto 6 per la Regione Sicilia, dalla quale risulta la convenzione e la maggiore economicità dell'offerta presentata dal Dott. Abbate;

RILEVATO CHE:

- l'affidatario prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 62 del 16.04.2013, nonché del Codice di comportamento integrativo dell'Ente, approvato con deliberazione di G.M. n. 93 del 30.12.2013 e si impegna ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'affidatario assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte, il Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che all'affidatario spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del citato D.P.R. 62/2013, attestano le parti di non aver concluso contratti di contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione a titolo privato nell'ultimo biennio, nonché attesta il rappresentante dell'Ente di non aver ricevuto da parte dello stesso aggiudicatario altre utilità nell'ultimo biennio;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, il contraente attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

RITENUTO, dunque, di poter affidare al Dott. Salvatore Abbate,, Specialista in Medicina del Lavoro con studio in Taormina (ME), Via G. Martino, 2, P.IVA 02845340831 il sorveglianza sanitaria di medicina del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per il biennio 2018/2019, per un importo onnicomprensivo di oneri e ritenuta d'acconto pari ad € 3.500,00;

DATO ATTO che la superiore somma trova copertura con le somme disponibili al relativo codice del bilancio di previsione 2017/2019 come da allegato visto di regolarità contabile;

VISTO l'art. 51, comma 3° della Legge 08.06.1990, n. 142, così come modificato dall'art. 6 della Legge 15.05.1927, n. 127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3° della L.R. del 07.09.1998, n. 23.

VISTA la Determinazione Sindacale recante il n. 08 in data 17.07.2017, con la quale sono state attribuite le funzioni gestionali di cui alla sopracitata normativa,

VISTI

- il TUEL;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia;

DETERMINA

- 1) Di affidare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 36, comma 2, lett. a) e dell'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, al Dott. Salvatore Abbate, Specialista in Medicina del Lavoro con studio in Taormina (ME), Via G. Martino, 2, P.IVA 02845340831 il servizio di sorveglianza sanitaria di medicina del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per il biennio 2018/2019, per un importo onnicomprensivo di oneri e ritenuta d'acconto pari ad € 3.500,00;
- 2) Di notificare copia della presente al professionista incaricato per l'accettazione della stessa ed in particolare delle condizioni di cui al punto 1 del disposto;
- 3) Di impegnare la somma complessiva pari ad € **3.500,00** all'intervento di cui all'attestazione finanziaria allegata;
- 4) Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio on line e nella sezione "amministrazione trasparente";
- 5) Di attribuire al presente atto valore negoziale da registrare solo in caso d'uso, stabilendo le seguenti clausole essenziali:

Il professionista come sopra generalizzato:

- È consapevole che l'effettivo pagamento della liquidazione di quanto pattuito è subordinato all'esito positivo degli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti dichiarati e di non avere nulla da pretendere nel caso in cui non si addivenga alla liquidazione per motivi non imputabili alla stazione appaltante;
- assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
- si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata L. 136/2010 e ss.mm.ii. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

Lo stesso prende atto che:

- il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
- nel caso di "cessione dei crediti", i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul "conto corrente dedicato";
- si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata L. 136/2010 e ss.mm.ii.


Lo stesso dichiara:


- di non avere rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni;

- di non avere vincoli di parentela o affinità con Amministratori in carica e con il Segretario Comunale nel Comune di Ali Terme;
- di non avere a proprio carico e dei propri conviventi misure di prevenzione né procedimenti per l'applicazione delle stesse (L. 575/1965 e ss.mm.ii.);
- di non avere riportato condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- che la posizione del proprio casellario giudiziale risulta nulla;
- di autorizzare l'Ente al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D.Lgs. 196/2003.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA

Dott. Mario PUGLISI

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a vertical stroke, positioned above a horizontal line.



VISTO, per la regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5 Legge 142/90, introdotto dall'art. 6, comma 11, Legge 127/97, come recepito dalla L.R. n. 23/98.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICA FINANZIARIA

(Rag. Rosa Puljatti)



La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune
dal _____ al _____ N° Reg. _____

IL SEGRETARIO COM.LE

Alì Terme, _____

